

Rep. n. 439 del 2022

Reg. Atto Formale n. 67 del 2022

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

ATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale in favore della Società **“Italkali Società Italiana Sali Alcalini S.p.A.”** avente ad oggetto una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq 17.270,00, di cui mq 4.876,44 di area coperta e mq 12.393,56 di area scoperta, ubicata presso il Molo di Levante del porto di Porto Empedocle, allo scopo di mantenere un impianto di frantumazione e di carica-zione di salgemma con annesso deposito dello stesso materiale.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaeventidue, il giorno ventotto del mese di dicembre in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente dell’AdSP n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell’Autorità sita in Palermo nella via Piano dell’Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

Sono presenti i signori:

- l’avv. Irene Grifo’, nata a _____ il _____, C.F.: _____ la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, P. I.V.A. n.

00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it, dott. Pasqualino Monti nato a _____, il

_____, C.F.: _____ giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibili n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrata il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata, per brevitaa' "AdSP", "Autorita'" o "Ente";

- da una parte -

- Il sig. dott. _____, nato a _____ il _____, C.F.: _____,

il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualita' di vicepresidente *pro-tempore* del Consiglio di amministrazione della societa' "**ITALKALI Societa' Italiana Sali Alcalini S.p.A.**" con sede legale in Palermo nella Via Principe Granatelli n. 46, dov'e' domiciliato per la carica, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), Codice Fiscale, numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Palermo ed Enna e P.IVA: 02425570823, REA n. PA - 88926, pec: italkali@legalmail.it, avvalendosi all'uopo dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione n. 223 del 02.07.2021 trasmesso alla Camera di Commercio di Palermo ed Enna in data 08.07.2021 (protocollo n. 37023/21), depositata in copia agli atti dell'AdSP, indicata nel prosieguo del presente atto anche come "Concessionario".

dall'altra parte

Detti comparenti, della cui identita' personale e qualifica io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto e premettono che:

1) ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e), e 8, comma 3, lettera m), della citata legge n.84/94, il Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il Porto di Porto Empedocle, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;

2) il Presidente dell'AdSP e' stato nominato con Decreto n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;

3) con atto di autorizzazione all'anticipata occupazione del 06.02.1971, Rep. n. 65 e n. 1/71 Registro Atti di Sottomissione, scaduto in data 05.02.2011, la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha autorizzato l'allora Societa' Azionaria Miniere Salgemma S.p.A. (poi divenuta ITALKALI Societa' Italiana Sali Alcalini S.p.A.) ad occupare, in via anticipata, ex art. 38 Cod. Nav., una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 17.270,00 (area coperta e scoperta) sita nel Molo di Levante del Porto di Porto Empedocle, allo scopo di realizzare e di mantenere un impianto di frantumazione e di caricazione di salgemma con annesso deposito dello stesso minerale;

4) in seguito alla stipula del citato atto di anticipata occupazione e' sorto un contenzioso con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla determinazione del canone demaniale, tuttora pendente;

5) con nota dell'11.11.2011, integrata con nota del 21.05.2012, la societa' Italkali S.p.A. ha presentato istanza di concessione pluriennale sino al 28.08.2036 (data coincidente con la scadenza della concessione mineraria per salgemma denominata "Pantanelle-Sacchitello-Culma Prevola ricadente nel Comune di Racalmuto (AG) rilasciata dalla Regione Siciliana - Assessorato Industria - con D.R.S. n.1568 in data 08.08.2006, il cui procedimento amministrativo non e' stato concluso dalla Capitaneria di Porto anche per la pendenza del contenzioso richiamato al precedente punto 3);

6) per effetto della riforma portuale di cui al D. Lgs. n. 69/2016 e' stata costituita l'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale (gia' Autorita' Portuale di Palermo) che ha assunto la gestione del Porto di Porto Empedocle a far data dal 29.06.2017;

7) con note prot. n.22055 del 23.10.2017 e prot. n.9583 del 15.05.2018, la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha messo a conoscenza l'AdSP del fascicolo demaniale relativo al suddetto Atto di Sottomissione e, in particolare, del contenzioso pendente tra la suddetta societa' ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla quantificazione ed al pagamento del canone demaniale, mentre con verbale del 16.06.2020 la stessa Capitaneria di Porto ha consegnato, per competenza, all'AdSP lo stesso fascicolo ed altra documentazione riguardante i rapporti e la corrispondenza con la stessa societa';

8) con atto n.3/PEO del 13.05.2019, la societa' Italkali S.p.A. e' stata autorizzata dall'AdSP ad effettuare operazioni portuali, ex art. 16 della Legge n.84/94, per conto proprio nel Porto di Porto Empedocle fino al 31.12.2023;

9) per effetto di quanto disposto dall' art. 16, comma 6, della legge n. 84/94 e s.m.i. la durata della autorizzazione n. 3/PEO sara' adeguata, con separato atto, alla durata della presente concessione demaniale marittima ovvero fino al 28.08.2036;

10) a seguito dell'esame della documentazione contenuta all'interno del fascicolo della societa' "Italkali s.p.a.", l'AdSP ha rappresentato alla societa' Italkali S.p.A. (prot. AdSP n.12352 del 11.09.2020) la necessita' di regolarizzare l'occupazione della suddetta zona demaniale mediante il rilascio di atto formale di concessione pluriennale a far data dal 20.06.2017 (data di subentro dell'AdSP nella gestione del Porto di Porto Empedocle), ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 Cod. Nav. e dell'art. 18, della legge n.84/1994,

previo il pagamento dei canoni pregressi nella misura stabilita dalla Capitaneria di Porto per l'anno 2017, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, e la produzione della documentazione di rito indicata nella stessa nota;

11) con nota prot. AdSP n.15372 del 4.11.2020, anche tenuto conto delle osservazioni formulate dalla società Italkali S.p.A. (prot. AdSP n.13151 del 28.09.2020), e' stata rideeterminata la superficie delle aree coperte e di quelle scoperte, nonché i canoni dovuti per gli anni 2018, 2019 e 2020 e, contestualmente e' stata rigettata la richiesta di applicazione del beneficio della riduzione del canone prevista dall'art. 10, comma 7, del D. L. n. 77/89; e' stato pertanto richiesto il pagamento delle annualità pregresse, nonché la produzione del deposito cauzionale per l'importo di euro 250.000,00;

12) con nota prot. AdSP n.17635 del 07.12.2020, la società Italkali S.p.A. ha prodotto la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento all'Erario in data 16.11.2017 dell'importo di euro 115.718,75, di cui euro 114.729,71 a titolo di canone annuo 2017 (il cui rateo pari ad euro 58.779,71 relativo al periodo 29 giugno - 31 dicembre 2017, e' di competenza dell'AdSP), nonché la ricevuta di pagamento (ordine di bonifico n. 399 del 2.12.2020) di euro 92.903,31 relativo al canone anno 2020 (provvisorio n. 5217 del 2.12.2020), chiedendo altresì la rateizzazione dei canoni pregressi relativi agli anni 2018 e 2019, rispettivamente di euro 90.792,08 e di euro 93.600,08;

13) con nota prot. AdSP n.18617 del 24.12.2020 e' stato accordato alla società Italkali S.p.A. un piano di rientro per il pagamento dei citati canoni in n. 4 rate semestrali ciascuna di euro 46.098,04 con scadenze rispettivamente il 30.06.2021, 31.12.2021, 30.06.2022 e 31.12.2022, la cui prima rata e' stata pagata in data 11.06.2021 (provv. n. 2515), la seconda in data 16.12.2021 (provv. n. 12275), la terza in data 15.06.2022 (provvisorio n. 2417), mentre la quarta rata e' stata pagata il 07.12.2022;

14) con nota prot. AdSP n.1971 del 02.02.2021, l'Ente ha richiesto alla società Italkali S.p.A. il pagamento del canone relativo all'anno 2021 pari ad euro 91.184,59, che è stato pagato in data 24.02.2021 (prov. n. 747);

15) con nota prot. AdSP n.1697 del 28.01.2022, l'Ente ha richiesto alla società Italkali S.p.A. il pagamento del canone relativo all'anno 2022 pari ad euro 98.433,77, che è stato pagato in data 21.02.2022 (provvisorio n. 678);

16) durante l'istruttoria si è proceduto alla pubblicazione dell'istanza di concessione secondo le modalità previste dal Regolamento interno dell'Ente d'uso delle aree demaniali marittimi senza che siano pervenute opposizioni e/o domande di concessioni concorrenti;

17) a fronte della complessità e particolarità della pratica demaniale in argomento, già pendente presso la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle sin dal 2011 e in assenza di un formale titolo di occupazione, nelle more del completamento dell'istruttoria e della risoluzione delle problematiche connesse agli adempimenti sul personale relativi al piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese portuali, ex art. 16 della legge n.84/94 e s.m.i., e delle restanti problematiche sopra evidenziate, si è ravvisata la necessità e l'urgenza di regolarizzare ai fini amministrativi, fiscali e contabili l'occupazione dei suddetti beni demaniali a far data dal 29.06.2017 mediante il rilascio dell'atto di anticipata occupazione, ex art. 38 Cod. Nav.;

18) in data 20.10.2021 l'AdSP ha rilasciato in favore della società "ITALKALI - Società Italiana Sali Alcalini S.p.A." l'atto di anticipata occupazione, ex art. 38 Cod. Nav., (Rep. n. 260/2021), con efficacia retroattiva dal 29.06.2017 (data di subentro dell'Ente nella gestione del porto di Porto Empedocle), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 08-11-2021 al n.36859, serie 1T, per l'uso di una zona demaniale

marittima della superficie complessiva di mq 17.270,00, di cui mq 4.876,44 di area coperta e mq 12.393,56 di area scoperta, ubicata presso il Molo di Levante del porto di Porto Empedocle, allo scopo di mantenere un impianto di frantumazione e di caricazione di salgemma con annesso deposito dello stesso materiale;

19) con nota del 04.05.2022 la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha rilasciato, su richiesta dell'Ente, le informazioni antimafia a carico della società "ITALKALI - Società Italiana Sali Alcalini S.p.A.", ai sensi dei Decreti Legislativi 6 settembre 2011 n. 159 e 15 novembre 2012 n. 218, da cui risulta che a carico della stessa società e dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n.159/11 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/11, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo Decreto;

20) in data 25.05.2022 è stato stipulato tra l'AdSP e la società "ITALKALI -Società Italiana Sali Alcalini S.p.A." un accordo procedimentale, ex art. 11 della legge n.241/1990 e s.m.i., relativo agli adempimenti sul personale relativi al piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese portuali, ex art. 16 della legge n.84/94 e s.m.i.;

21) nella seduta del 23.06.2022 la Commissione Consultiva Locale del porto di Porto Empedocle ha espresso il proprio parere favorevole (verbale n.02/2022) in ordine sia al rilascio della concessione demaniale marittima sino al 28.08.2036, sia al contestuale adeguamento della scadenza dell'autorizzazione sopra citata, ex art. 16 della legge n.84/94 e s.m.i., fino al 28.08.2036, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 16;

22) nella seduta del 28.06.2022 il Comitato di Gestione dell'Ente ha deliberato favorevolmente (delibera n. 26/2022) in merito al rilascio della concessione demaniale marittima a favore della Società Italiana Sali Alcalini s.p.a.;

23) che con nota del 14.12.2022 (prot. AdSP n. 19407/22) l'Ufficio competente dell'AdSP ha attestato l'esito positivo dell'iter istruttorio per il rilascio della presente concessione demaniale marittima;

VISTO il Decreto n. 1568 del 08.08.2006 allegato al presente atto sotto **la lettera "A"**, con la quale la Regione Siciliana - Assessorato Industria - ha prorogato fino al 28.08.2036 la concessione mineraria per salgemma intestata alla Società Italiana Sali Alcalini S.p.A. - ITALKALI e denominata "Pantanelle-Sacchitello-Culma Prevola" ricadente nel Comune di Racalmuto (AG);

VISTA la dichiarazione/attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio resa in data 11-07-2018 dalla ITALKALI S.p.A. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento (prot. n.7505 del 16.07.2018) prodotta all'AdSP in allegato alla nota del 01.12.2022 (prot. AdSP n.18548 di pari data);

VISTA l'autorizzazione prot. n.17019 del 30.11.2022 (prot. AdSP n.18495 di pari data) rilasciata dall'Agenzia delle Dogane di Porto Empedocle, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 374/90;

VISTA la planimetria delle aree scoperte e coperte oggetto della presente concessione demaniale marittima prodotta dalla ITALKALI S.p.A. in allegato alla nota del 01.12.2022 (prot. AdSP n. 18548 di pari data);

VISTA la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI l'articolo 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo Regolamento per l'esecuzione e l'art. 18 della legge n.84/94 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento interno dell'AdSP d'uso delle aree demaniali marittime;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTA la nota del 14.12.2022 (prot. AdSP n. 19407/22) con la quale l'Ufficio competente ha attestato la conclusione positiva dell'iter istruttorio volto al rilascio dell'atto formale oggetto del presente;

RITENUTO necessario, data la conclusione favorevole del relativo procedimento concessorio, trasformare la suddetta autorizzazione all'anticipata occupazione con la presente concessione demaniale marittima, che viene rilasciata per il periodo dal 29.06.2017 al 28.08.2036 (data di scadenza della concessione mineraria).

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso.

Articolo 1 (Oggetto e scopo)

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 del Codice della Navigazione e dell'art. 18, della legge n. 84/1994 e s.m.i., l'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparenza rappresentata, concede alla societa' **"Italkali Societa' Italiana Sali Alcalini S.p.A."**, come in comparenza rappresentata, che accetta senza alcuna riserva, **l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq 17.270, di cui mq 4.876,44 di area coperta da fabbricati e capannoni e mq 12.393,56 di area scoperta, su cui insistono anche impianti di facile rimozione, ubicata presso il Molo di Levante del Porto di Porto Empedocle, meglio individuata nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "B", allo scopo di mantenere un impianto di frantumazione e di caricazione di salgemma con annesso deposito dello stesso materiale.**

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al

demanio, avra' la durata di anni 19 (diciannove) e giorni 60 (sessanta) a decorrere dal 29.06.2017 con scadenza il 28.08.2036, nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa AdSP.

Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialita' dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP a titolo di canone l'importo complessivo provvisorio di euro 1.873.056,13 (unmilioneottocentosettantatremilacinquantasei,13), di cui euro 58.779,71 a titolo di rateo canone anno 2017 (periodo dal 29.06.2017 al 31.12.2017), euro 90.792,08 a titolo di canone demaniale relativo all'anno 2018, euro 93.600,08 a titolo di canone demaniale relativo all'anno 2019, euro 92.903,31 a titolo di canone demaniale relativo all'anno 2020, euro 91.184,59 a titolo di canone relativo all'anno 2021, euro 98.433,77 a titolo di canone per l'anno 2022, euro 98.433,77 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2023 ed euro 98.433,77 a titolo di canone provvisorio per ciascun anno seguente fino all'anno 2035 ed euro 67.723,58 a titolo di canone provvisorio relativo all'anno 2036 (periodo dal 01.01.2036 al 28.08.2036).

Per gli anni 2023 e seguenti il canone annuo dovra' essere versato entro 20 giorni dalla richiesta dell'AdSP e sara' aggiornato annualmente secondo l'indice Istat a seguito dell'emanazione annuale del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 4 della legge n.494 del 1993 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 400 del 1993.

Si da' atto, altresì, che con nota prot. AdSP n.18617 del 24.12.2020 la societa' "Italkali Societa' Italiana Sali Alcalini S.p.A." e' stata autorizzata dall'Ente a pagare i canoni

demaniali pregressi anni 2018 (euro 90.792,08) e 2019 (euro 93.600,08) dell'importo complessivo di euro 184.392,16 in n.4 rate ciascuna di euro 46.098,04, con scadenze rispettivamente in data 30.06.2021, 31.12.2021, 30.06.2022 e 31.12.2022.

Si da' atto, inoltre, che ad oggi il concessionario ha gia' corrisposto i seguenti canoni demaniali: euro 59.286,05 a titolo di rateo canone anno 2017 (periodo dal 29.06.2017 al 31.12.2017, giusta ricevuta di pagamento del 16.11.2017; euro 138.294,12 a titolo di prima, seconda e terza rata dei canoni demaniali relativi agli anni 2018 e 2019, giusti provvisori n. 2515 del 11.06.2021, n. 12275 del 16.12.2021 e n. 2417 del 15.06.2022; euro 92.903,31 a titolo di canone demaniale relativo all'anno 2020, giusto provvisorio di pagamento n. 5217 del 02.12.2020; euro 91.184,59 a titolo di canone demaniale relativo all'anno 2021, giusto provvisorio di pagamento n. 747 del 24.02.2021 ed euro 98.433,77 a titolo di canone demaniale relativo all'anno 2022, giusto provvisorio di pagamento n. 678 del 21.02.2022).

Si da' atto, infine, che il concessionario ha pagato con provvisorio n. 5321 del 09.12.2022 l'importo di euro 46.098,04 a titolo di quarta rata a saldo del piano rateale di pagamento sopra richiamato autorizzato dall'AdSP con nota prot. AdSP n.18617 del 24.12.2020.

Ai fini della registrazione si rappresenta che il presente atto ha un valore pari ad euro 1.354.422,47 (unmilionetrecentocinquantaquattromilaquattrocentoventidue,47) corrispondente al canone dal 01.01.2023 al 28.08.2036 essendo state gia' corrisposte le imposte relativamente al periodo dal 29.06.2017 al 31.12.2022 con la registrazione dell'atto di autorizzazione all'anticipata occupazione del 20.10.2021 (Rep. AdSP n. 260/2021) il cui valore era pari ad euro 518.633,66 (cinquecentodiciottomilaseicentotrentatre,66).

Articolo 4 – Stato dei luoghi

L'area demaniale marittima e le relative pertinenze (fabbricati, capannoni, magazzini, tettoie, tubazioni, impianti, etc.) sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spese del concessionario l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazioni, colmature dell'area stessa, deviazioni o prolungamenti di fogne, di condutture sotterranee od aeree e salva la responsabilit  che al concessionario possa eventualmente derivare dall'esecuzione degli stessi lavori.

Articolo 5 - Deposito cauzionale e garanzie assicurative

A garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, si da' atto che la societ  "Italkali Societa' Italiana Sali Alcalini s.p.a.", ha prodotto la fidejussoria bancaria per cauzioni n.460011748722 emessa in data 19.02.2021 dalla Banca Unicredit s.p.a.- Area Corporate Sicilia Ovest, con un importo garantito di euro 250.000,00 e con vincolo a favore dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

La societ  "Italkali Societa' Italiana Sali Alcalini s.p.a." si impegna ad integrare l'importo della suddetta cauzione su semplice richiesta scritta dell'Autorita' e rimane sempre responsabile degli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma garantita a titolo di cauzione.

Si da' atto, altresı', che il concessionario ha assicurato mediante la polizza fidejussoria assicurativa n. 7053101123494 emessa in data 16.12.2008 dalla Milano Assicurazioni s.p.a., ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a., polizza rinumerata col n. 781964179, la responsabilit  civile per i danni verso cose o persone durante lo svolgimento delle attivita' lavorative.

La societ  "Italkali Societa' Italiana Sali Alcalini s.p.a." si impegna ad integrare l'importo della suddetta polizza per cauzioni su semplice richiesta scritta dell'Autorita'

e rimane sempre responsabile degli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma garantita.

Il concessionario dovrà produrre annualmente copia della quietanza di pagamento dei relativi premi. Il mancato pagamento dei premi non è opponibile all'Autorità'.

Art. 6) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù' nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario manleva in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad essa derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per

danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività.

La presente concessione è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- oltre ai casi in cui è prevista per legge la revoca della concessione, l'Autorità di Sistema Portuale revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorità Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente;
- il concessionario si impegna, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;

- il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorita' di Sistema Portuale ogni variazione in merito alla composizione dell'organo di amministrazione e della compagine societaria ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto.sa

Il concessionario, inoltre, e' obbligato a rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni:

- utilizzare i beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione esclusivamente per gli scopi autorizzati;
- dovro' essere evitato ogni pregiudizio al normale uso dei beni demaniali limitrofi ed alle eventuali concessioni limitrofe ai beni oggetto del presente atto;
- se ed in quanto prescritto dalla legge, il concessionario e' obbligato ad adeguare, a propria cura e spese, i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti;
- ove improrogabili necessita' lo richiedano, il concessionario e' obbligato ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, arredi, autoveicoli e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nelle aree in concessione;
- alla scadenza prevista dalla legge, il concessionario e' obbligato a produrre all'Autorita' copia della dichiarazione/attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio resa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento;
- il concessionario, qualora dovuto, dovro' provvedere, a propria cura e spese, agli adempimenti previsti dalle leggi del 15.01.1971, n.1086 e del 02.02.1974, n. 64 e ss.mm.ii.;
- i costi connessi all'attivazione ed al mantenimento delle varie utenze (luce, acqua, gas, telefono, etc.) sono a totale carico del concessionario;

- la realizzazione ed il mantenimento di tutti gli impianti (elettrico, idrico, illuminazione, antincendio, etc.) dovrà essere effettuata in piena conformità alla specifica normativa vigente in materia;
- il concessionario è tenuto, inoltre, a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti secondo il relativo importo e con le modalità che saranno comunicate dall'Autorità competente;
- il concessionario dovrà essere costantemente in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali e conseguentemente essere in possesso di D.U.R.C. regolare, pena l'avvio del procedimento di decadenza dalla presente concessione, ex art. 47 Cod. Nav.;
- il concessionario ha l'obbligo di rinnovare, qualora previsto dalla legge, i pareri, le autorizzazioni, certificazioni e/o nulla osta acquisiti per l'esercizio dell'impianto di frantumazione e di carica di salemma;
- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e s.m.i.;
- il concessionario è obbligato a corrispondere tutte le tasse e le imposte dovute per legge relative ai beni demaniali concessi;
- dovranno essere rispettate le norme riguardanti la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni e dovrà essere adottato ogni utile accorgimento affinché dalle attività espletate non derivi un inquinamento o danno in genere a cose, terzi ed all'ambiente;
- il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali marittimi concessi, restando inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come le innovazioni di qualsiasi genere, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione formale da parte dell'Autorità e dovranno essere

rispettate le prescrizioni eventualmente impartite. In caso di mancata o deficiente manutenzione, l'Autorita' qualora non preferisca applicare l'art. 47 del Codice della Navigazione, potra', in caso di inadempienza, dopo opportuna diffida, con la fissazione del termine per la esecuzione dei lavori all'uopo necessari, provvedere d'ufficio con spese in danno del concessionario all'esecuzione dei predetti lavori, con facolta' di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo dello stesso concessionario di pagare le spese eccedenti;

- dovra' essere adoperato ogni accorgimento tecnico diretto ad evitare che dall'esercizio delle attivita' autorizzate possa derivare pregiudizio al normale uso delle aree e dello specchio acqueo antistante ed alle concessioni limitrofe;

- e' fatto divieto di apportare modifiche di qualsiasi natura alla consistenza dei beni demaniali concessi ed alle caratteristiche delle opere esistenti, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Autorita' e delle Amministrazioni competenti;

- l'intera zona demaniale marittima dovra' essere mantenuta in perfetto stato di pulizia ed efficienza.

Art. 7) Revoca e Decadenza

La presente concessione e' revocabile in tutto o in parte per specifici motivi inerenti il pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav., senza che il concessionario abbia diritto a compenso, indennizzo o rimborso.

Parimenti, l'AdSP avra' facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi di cui all'art. 47 Cod. Nav. senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, di dichiarazione di decadenza, di rinuncia o di scadenza della stessa concessione il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando le strutture di facile rimozione installate e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti/strutture installate, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni mobili del concessionario presenti nell'area in concessione nei modi e termini di legge.

Nel caso di decadenza dalla presente concessione, il concessionario non potrà vantare alcun diritto, risarcimento, rimborso od indennizzo per le spese nel frattempo sostenute.

E' in facoltà dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

In caso di mancato pagamento di una annualità del canone o di numero massimo di

due rate, in caso di rateizzazione, l'Autorita' procedera' ad avviare il procedimento di decadenza dalla presente concessione, ai sensi dell'art. 47, lettera d) del Codice della Navigazione.

Articolo 8) Devoluzione delle opere non amovibili

Nei casi di revoca del presente atto di concessione, di scadenza o nei casi i cui l'Autorita', ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione, dichiara decaduto il concessionario o qualora lo stesso rinunci alla concessione, ai sensi dell'art. 49 del Codice della navigazione, le opere non amovibili/di difficile rimozione costruite dal concessionario sulla zona demaniale marittima concessa restano acquisite in favore dello Stato, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun compenso o rimborso, fatta salva la facolta' dell'Autorita' concedente di ordinarne la demolizione delle medesime opere con la riconsegna dei beni demaniali concessi nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione entro il termine assegnato, puo' provvedervi di ufficio ai sensi dell'art. 54 dello stesso Codice.

Fatta salva la facolta' dell'Autorita' Portuale di ordinare al concessionario la rimozione delle opere di facile rimozione da lui realizzate/collocate, la stessa Autorita' potra', ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, acquistare le medesime opere.

Articolo 9) Esercizio diretto della concessione

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Articolo 10) Clausole di esonero responsabilita'

L'Autorita' non si assume alcuna responsabilita', ne' alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale dei beni demaniali concessi e/o realizzati, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali

o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale concessa, la stessa dovesse rendersi inservibile per il concessionario, quest'ultimo avrà diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto concessorio con l'Autorita', con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente già corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorita' da qualsiasi danno o forma di responsabilita' compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

Nel caso in cui, per cause naturali, i beni demaniali concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone.

Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione questa si estingue.

La presente concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altre pubbliche amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell'Autorita', viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e il concessionario e' obbligato a munirsi e/o rinnovare quanti altri titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/ Amministrazioni anche in relazione alla destinazione d'uso ed alle attivita' esercitate nei beni demaniali concessi.

Articolo 11) Consegna dei beni demaniali marittimi concessi

Si da' atto che in forza dell'originario Atto di Sottomissione - rep. n.65 e n. 1/71 Reg. Atti Sott. - rilasciato in data 06.02.1971 dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle a fa-

vore dell'allora Societa' Azionaria Miniere Salgemma S.p.A. (poi divenuta ITALKALI Societa' Italiana Sali Alcalini S.p.A.) sopra richiamato e dell'Autorizzazione all'anticipata occupazione rilasciata dall'Ente in data 20.10.2021 (Rep. n. 260/21), il Concessionario si trova gia' nel pieno possesso e godimento - senza soluzione di continuita' - dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione e, pertanto, gli stessi beni non sono oggetto di nuova consegna.

Articolo 12) Elezione di domicilio

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, la societa' **"ITALKALI Societa' Italiana Sali Alcalini S.p.A."**, elegge domicilio in Palermo nella Via Principe Granatelli n.46, dov'e' domiciliata per la carica, posta elettronica certificata: italkali@legalmail.it

Art. 13) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente al presente atto di concessione sono poste interamente a carico del concessionario. Il concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

La presente concessione si e' perfezionata con la sottoscrizione del presente atto.

Articolo 14) Norme regolatrici

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa espresso rinvio alla normativa contenuta nel Codice della Navigazione nel relativo Regolamento d'esecuzione, nonché nelle altre leggi applicabili in materia.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A" e "B".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed

il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 23 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 28 dicembre 2022

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Il concessionario

"ITALKALI - Societa' Italiana Sali Alcalini S.p.A."

Dott.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante
Avv. Maria Paola La Spina n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).